

Comune di Monteceneri
Commissione delle Petizioni

CH-6802 Monteceneri



Messaggio Municipale No.268

Risoluzione municipale No. 150

Monteceneri, 28 marzo 2022

Richiesta di accettazione del nuovo Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD) del Comune di Monteceneri

Lodevole Municipio di Monteceneri,
Lodevole Consiglio Comunale di Monteceneri,

la commissione delle petizioni si è chinata più volte e minuziosamente sul messaggio municipale no. 268 presentato dal Municipio.

Dopo attenta valutazione, la commissione ha posto delle precise domande al Municipio. Ottenute le risposte chieste si è provveduto alla formulazione degli emendamenti chiedendo il preavviso favorevole, per tramite del Municipio, alla Sezione Enti Locali che si è espressa in modo positivo per tutti gli emendamenti proposti.

Di conseguenza la commissione propone i seguenti emendamenti di modifica.

Emendamento generale :

Si invita a modificare tutte le posizioni dove viene utilizzato il termine di dipendente e sostituirlo con collaboratore/i .

Emendamento di modifica Art. 1 cap. 1

Viene sostituito con: "Le disposizioni del presente Regolamento (di seguito "ROD") si applicano a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori (in seguito collaboratore/i) del Comune e delle Aziende comunali".

Emendamento di modifica Art. 4 cap. 1

Viene sostituito con: "La politica del personale, definita e attuata dal Municipio, è subordinata prioritariamente al rispetto dei compiti istituzionali dell'Ente pubblico, persegue lo scopo di avvicinare l'Amministrazione ai cittadini, è concepita secondo le disponibilità finanziarie del Comune e considera le esigenze dei collaboratori".

Comune di Monteceneri Commissione delle Petizioni



Emendamento di modifica Art. 10 lettera c.

Viene sostituito con: "All'istituto di previdenza scelto dal Municipio per la gestione della previdenza degli assicurati". In riferimento all'articolo 84.

Emendamento di modifica Art. 29

Viene stralciata la seconda parte del capoverso 5, e più precisamente "Il collaboratore non può uscire dall'abitazione o dall'istituto di cura tra le 22:00 e le 07:00, se l'inabilità lavorativa è al 100%".

Emendamento di modifica Art. 35 cap. 1

Viene sostituito con: "I collaboratori agiscono in conformità alle Leggi e agli interessi del Comune, svolgendo personalmente il proprio servizio e dedicandovi, di principio, la loro intera attività lavorativa. Il collaboratore deve eseguire i compiti a lui assegnati seguendo le direttive emanate dal Municipio, dal Segretario Comunale e dal Capo Servizio".

Emendamento di modifica Art. 36 cap.3

Viene sostituito con: "Il personale può essere tenuto a frequentare dei corsi sul funzionamento dell'Amministrazione comunale".

Emendamento di modifica Art. 40.

Si sostituisce integralmente l'articolo ritenuto troppo complesso e di difficile comprensione con la seguente formulazione:

1. L'esercizio di un'attività accessoria remunerata o non remunerata, anche se temporanea, dev'essere notificato tempestivamente all'autorità di nomina. Il collaboratore deve fornire tutte le indicazioni necessarie sul tipo e l'oggetto dell'attività, sul probabile dispendio di tempo e sull'entità dell'eventuale remunerazione.
2. Il Municipio nega, con decisione formale, l'esercizio di un'attività accessoria se è incompatibile con la funzione o vi arreca pregiudizio, se lede l'immagine del Comune, se compromette l'adempimento dei doveri di servizio o se costituisce concorrenza nel campo professionale.
3. In caso di concessione dell'autorizzazione, la stessa deve essere rinnovata attraverso richiesta scritta da parte dell'interessato entro 6 mesi dall'inizio di ciascuna nuova legislatura.
4. Il Municipio può subordinare l'esercizio dell'attività accessoria alla riduzione temporanea del grado di occupazione.
5. Il collaboratore nominato o incaricato a tempo parziale può svolgere altre attività se ritenute compatibili dal Municipio con la funzione svolta e se non ledono l'immagine del Comune.
6. Il Municipio può autorizzare i collaboratori a svolgere, anche durante gli orari d'ufficio, occupazioni accessorie, a condizione che le stesse vengano svolte a favore di Enti o

Comune di Monteceneri Commissione delle Petizioni



ConSORZI nei quali il Comune ha uno spiccato interesse. Dette occupazioni non devono in nessun caso intralciare il normale lavoro d'ufficio.

Emendamento di modifica Art. 48 cap. 2

Viene sostituito con: "Il colloquio ha differenti funzioni: serve alla valutazione delle prestazioni, allo sviluppo professionale e alla verifica della situazione lavorativa del collaboratore e serve a convenire le esigenze per l'anno successivo".

Emendamento di modifica Art. 51 cap. 3

Viene sostituito con: "Dopo 20 anni di servizio e successivamente ogni 5 anni, al collaboratore è accordata una gratifica pari a 20 giorni lavorativi di congedo pagato; tale gratifica è corrisposta anche se gli anni di servizio non sono stati prestatati ininterrottamente. Entro 1 mese dall'evento, il dipendente può chiedere parzialmente o totalmente il pagamento in denaro della relativa gratifica".

Emendamento di modifica Art. 57 cap. 1

Viene sostituito con: "Alla morte del collaboratore attivo i suoi superstiti ricevono un'indennità unica pari ad $\frac{1}{4}$ dello stipendio annuo lordo comprensivo delle eventuali indennità".

Emendamento di modifica Art. 62 cap. 7

Viene sostituito con: "Il decorso delle vacanze è interrotto da malattia o infortunio se immediatamente annunciati al Capo servizio di riferimento e al Segretario comunale e comprovati da certificato d'inabilità lavorativa. Tale malattia o infortunio deve essere parificabile a quella che giustificerebbe un'assenza dal lavoro. In ogni caso non vi è interruzione delle vacanze se la malattia è di durata non superiore ai 3 giorni o se le conseguenze dell'infortunio permettono di muoversi liberamente o con lievi limitazioni, o sono di durata non superiore ai 3 giorni". Allineato all'art.29 punto 9 che è diventato punto 8 in seguito all'emendamento.

Emendamento di modifica Art. 65 cap. 1

Viene sostituito con: "La collaboratrice ha diritto ad un congedo pagato per maternità della durata di 18 settimane. Il collaboratore ha diritto ad un congedo pagato per paternità della durata di 10 giorni lavorativi, da consumare entro 6 mesi dalla nascita o dall'adozione dei figli".

Emendamento di modifica Art. 65 cap. 4

Viene sostituito con: "Nei limiti stabiliti dal cpv. 3, in alternativa il congedo può essere concesso, interamente o parzialmente al padre del nascituro".



Emendamento di modifica Art. 67 cap. 1

Viene stralciato il capoverso 1.

Emendamento di modifica Capitolo 4 – malattia e infortunio (Art. 69, Art. 70, Art. 71; Art. 72)

Viene sostituito l'intero capitolo e riformulato come segue:

Capitolo 4 Malattia e infortunio

Art. 69 – Principio

1. In caso di assenza per malattia, infortunio professionale e infortunio non professionale, o evento coperto in base alla Legge federale sull'assicurazione militare, il dipendente ha il diritto all' intero stipendio netto per un periodo di 365 giorni, e al 90% dello stipendio netto per i successivi 365 giorni.

Il diritto allo stipendio decade al momento del riconoscimento di un'eventuale rendita AI e/o LAINF, o al più tardi dopo 730 giorni di inabilità lavorativa ininterrotta.

In caso di inabilità lavorativa parziale, questa disposizione si applica in modo proporzionale alla sola parte inabile.

2. Il Municipio ha la facoltà di far eseguire in ogni tempo visite di controllo da un proprio medico di fiducia o tramite gli istituti assicurativi, subordinandovi il diritto allo stipendio.

3. Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, se si è consapevolmente esposto ad un pericolo straordinario, se ha compiuto un'azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto.

Sono riservate le disposizioni legali e le disposizioni contrattuali degli istituti assicurativi in materia.

4. Al più tardi dopo 6 mesi dall'inizio dell'inabilità lavorativa, il dipendente deve presentare una richiesta di prestazioni all' AI. Di comune accordo con il datore di lavoro, tale notifica può avvenire in tempi più brevi (comunicazione per il rilevamento tempestivo ai sensi della LAI)

5. Dopo 730 giorni d'inabilità lavorativa ininterrotta per malattia e/o infortunio il rapporto di impiego può cessare ai sensi degli art. 85 e 90 cap.3 lettera a) del ROD.

Art. 70 – Assicurazioni per infortunio

1. Il Comune assicura tutti i dipendenti ai sensi della LAINF.

2. Pertanto i dipendenti con un impiego orario inferiore alle 8 ore settimanali sono coperti unicamente in caso di infortuni professionali. In questi casi, per gli infortuni non professionali, il datore di lavoro garantisce comunque il salario ai sensi dell'art. 69 cpv 1.

Comune di Monteceneri Commissione delle Petizioni



3. I premi per l'assicurazione degli infortuni professionali sono a carico del Comune. I premi per l'assicurazione degli infortuni non professionali possono essere posti a carico dei dipendenti, Il Municipio decide annualmente come suddividerli tra le parti.

4. Il Municipio può inoltre stipulare un'assicurazione infortuni facoltativa complementare alla LAINF, la ripartizione dei premi tra datore di lavoro e collaboratori per l'assicurazione complementare sarà fissata dal Municipio.

Art. 71 – Assicurazione per malattia

1. Il Municipio stipula un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia ai sensi della LCA a favore di tutto il personale.

2. Il Municipio stabilisce annualmente la quota di partecipazione dei dipendenti al premio dell'assicurazione contro la perdita di salario dovuta a malattia, ritenuto un massimo del 50% dello stesso.

3. Un'eventuale partecipazione alle eccedenze derivante dal contratto assicurativo spetta sempre interamente al Comune.

Art. 72 - Disposizioni particolari

1. Se dall'ultima assenza per malattia e/o infortunio il dipendente riprende il lavoro per almeno 180 giorni consecutivi, nel caso di nuova assenza egli riacquista il diritto di ricevere lo stipendio per 730 giorni ai sensi dell'art. 69.

2. I giorni non lavorativi sono computati quali giorni di assenza, ad eccezione di quelli che precedono la ripresa del lavoro.

3. Nei casi di capacità lavorativa temporaneamente ridotta, il dipendente è tenuto al rispetto dell'orario normale di lavoro, pur se con mansioni ridotte; sono riservate prescrizioni contrarie del medico curante o del medico di fiducia del Comune e degli istituti assicurativi.

4. Nel caso di diminuzione permanente della capacità lavorativa, il Municipio stabilisce speciali condizioni di impiego e può imporre il trasferimento ad altra funzione con diversa remunerazione.

5. Le prestazioni assicurative ricorrenti per perdita di salario spettano al Comune fintanto che sussiste un obbligo di pagamento del salario al dipendente.

6. Le prestazioni uniche o in capitale versate dalle assicurazioni spettano al dipendente, e in caso di decesso ai suoi superstiti.

Emendamento di modifica Art. 79

Viene sostituito con: "Il collaboratore non ha diritto ad alcuna partecipazione a tasse di cancelleria, sportule, tasse di certificati, multe, diritti di bollo e gratificazioni di ogni natura".

Comune di Monteceneri
Commissione delle Petizioni



Emendamento di modifica Art. 92 cap.1

Viene sostituito con: "In caso di scioglimento del rapporto d'impiego per disdetta secondo l'art. 90 cap.1 e cap.3f del presente Regolamento, il Municipio procede al versamento di un'indennità di uscita fino ai massimi qui indicati:

- a) sino allo scadere del 57° anno di età, l'indennità riconosciuta al collaboratore è calcolata secondo la formula seguente:
[[18 mensilità) * anni interi di servizio prestati] / 40.
Determinante ai fini del conteggio è l'ultimo stipendio mensile percepito.
- b) dal 58° anno di età compreso, il collaboratore, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, ha diritto alle prestazioni previste dalle disposizioni del proprio istituto LPP."

Emendamento di modifica Art. 92 cap.2

Viene sostituito il punto a) con:

"Disdetta per colpa del collaboratore

- a) Se la disdetta è dovuta a colpa del collaboratore, l'indennità d'uscita è rifiutata.
- b) Il collaboratore deve essere sentito.
- c) La decisione di rifiuto, di riduzione o di sospensione dell'indennità deve essere comunicata per iscritto e debitamente motivata.

Si invita quindi il Lodevole Consiglio Comunale ad accettare il MM no. 268 con gli emendamenti proposti.

Moira Massera Richina

Andrea Rinaldi

Marco Bonomi

Nicola Richina

Paola Cattani

Christian Fianza

Nicola Hunziker